

Edizione di giovedì 6 luglio 2017

DIRITTO SOCIETARIO

Responsabilità del collegio sindacale

di Sandro Cerato

ADEMPIMENTI

Trasmissione telematica delle fatture: ulteriori chiarimenti del Fisco

di Alessandro Bonuzzi

IVA

Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione Iva

di Federica Furlani

AGEVOLAZIONI

Interpello neo residenti: elementi “fattuali” rilevanti per l’accesso

di Enrico Ferra

IMPOSTE SUL REDDITO

Recesso da soggetti Irpef: il costo fiscale della quota

di Dottryna

DIRITTO SOCIETARIO

Responsabilità del collegio sindacale

di Sandro Cerato

Come noto la **responsabilità del collegio sindacale** è disciplinata nell'[articolo 2407 cod. civ.](#), il cui primo comma esprime un **principio di carattere generale** secondo cui “*i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico*”. Tale principio deve essere applicato tenendo conto delle dimensioni, delle caratteristiche e della natura della società, poiché risulta evidente che in funzione dei predetti parametri **possono essere richiesti diversi livelli di professionalità e di diligenza**. Premesso ciò, nel corpo dell'[articolo 2407 codice civile](#) sono previste di fatto **due possibili forme di responsabilità**:

- la prima indicata nello stesso primo comma dell'[articolo 2407 codice civile](#), secondo cui i sindaci “*sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio*”. Si tratta di una forma di responsabilità che non ha alcun rapporto con l’attività svolta dagli amministratori della società, bensì discende direttamente dai doveri propri e diretti dell’organo di controllo. Rientrano in tale ambito eventuali ipotesi di **falsità delle attestazioni contenute nella relazione del collegio sindacale** al bilancio di esercizio prevista dall'[articolo 2429 codice civile](#), nei verbali di verifica redatti dal collegio stesso, o in altre relazioni o dichiarazioni che il collegio sindacale redige in esecuzione della propria attività di controllo. La **responsabilità in questione può ricadere anche sul singolo membro del collegio** sindacale qualora lo stesso violi l’obbligo di riservatezza in relazione a notizie di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento del proprio mandato, a meno che non si tratti di notizie oggetto di pubblicità legale o di fatto (iscrizione nel Registro imprese o notizie trasmesse dalla società agli organi di stampa);
- la seconda contenuta nel [comma 2 dell’articolo 2407 codice civile](#), in cui è previsto che i sindaci “*sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*”. In tale seconda ipotesi l’eventuale responsabilità in capo al collegio sindacale richiede il **verificarsi di una serie di condizioni**: un **inadempimento degli amministratori**, un **danno patrimoniale** causato da tale inadempimento, un **ulteriore inadempimento da parte dei sindaci in tema di controllo**, ed infine un nesso di causalità tra l’inadempimento del collegio sindacale ed il danno che si è verificato. In altre parole, quest’ultimo nesso causale va interpretato nel senso che se i sindaci avessero svolto correttamente i propri doveri di controllo il danno non si sarebbe verificato.

In realtà, oltre alle due possibili ipotesi descritte in precedenza, vi è anche un “**terzo” livello di**

responsabilità del collegio sindacale, che potrebbe configurarsi laddove il danno si produca in via immediata e diretta da parte dei sindaci senza “concorrenza” con gli amministratori. Ad esempio, l'[articolo 2386, comma 5, codice civile](#), stabilisce che se **vengono a cessare tutti gli amministratori**, al collegio sindacale sono imposti due doveri: la convocazione dell’assemblea per la **nomina del nuovo organo amministrativo** (unico o collegiale) e il compimento, nelle more, degli **atti di ordinaria amministrazione**. Risulta evidente che, se tale funzione “gestoria”, sia pure limitata nel tempo e nei contenuti, comporti un danno patrimoniale, i sindaci saranno chiamati a rispondere in via diretta ed immediata del loro operato.

Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Trasmissione telematica delle fatture: ulteriori chiarimenti del Fisco

di Alessandro Bonuzzi

Con la [risoluzione 87/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate ha fornito **ulteriori chiarimenti**, ad integrazione di quelli contenuti nella [circolare 1/E/2017](#), sulla **trasmissione telematica** dei dati delle fatture emesse e ricevute in attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015](#) e dell'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#).

In particolare, il documento contiene le **risposte** ad alcuni dei **dubbi** sollevati dai **professionisti**, da **Assosoftware** e dalle **associazioni di categoria**. Le precisazioni del Fisco sono riepilogate nella seguente **tavella**.

TEMA	CHIARIMENTO
1.Integrazione e rettifica della comunicazione	È possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati fattura” anche oltre il 15° giorno dal termine di adempimento , ravvedendo l’omissione o l’errore ai sensi dell' articolo 13 D.Lgs. 472/1997 .
2. Invio comunicazione per “competenza”	I dati riferiti alle fatture emesse vanno sempre inviati “ per competenza ” in funzione del periodo di riferimento. Pertanto, ad esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre del 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse con data dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
3.Fatture emesse da “autotrasportatori”	Relativamente ai dati delle fatture ricevute , la “competenza” va riferita alla data di registrazione del documento.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione Iva

di Federica Furlani

La conversione in legge (L. 96/2017) della Manovra correttiva (D.L. 50/2017) ha **confermato** la modifica all'[articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), stabilendone la **decorrenza**.

Ricordiamo che la norma in questione disciplina **l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva "ordinaria"** (rispetto alle detrazioni "speciali" relative a particolari settori di attività): ne definisce il momento in cui sorge, il termine entro cui può essere esercitato, le limitazioni e le esclusioni.

Completano il **quadro normativo** sulla detrazione i successivi [articoli 19-bis, 19-bis.1, 19-bis.2](#) e [19-ter](#).

Nella nuova formulazione dell'[articolo 19](#), continua ad essere previsto che il **diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge per il cessionario o il committente nel momento in cui **l'imposta diviene esigibile** per il cedente o prestatore, che coincide, di regola, con quello di effettuazione dell'operazione di cui all'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), ovvero, in linea generale:

- consegna/spedizione, per i beni mobili;
- stipula dell'atto, per i beni immobili;
- pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi;
- emissione della fattura anticipata.

La novità risiede nel **termine** entro il quale l'acquirente di beni e/o il committente dei servizi può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva a credito: tale termine è stato infatti più che dimezzato, anticipandolo **alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto** (al posto del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Resta in ogni caso fermo il riferimento "*alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo*". La misura della detrazione prescinde, pertanto, dalle **condizioni esistenti nel momento in cui viene esercitato il diritto stesso**, restando detta misura ancorata unicamente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione. Così, se nell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto, il pro-rata era pari all'80%, la relativa detrazione spetta in tale misura anche se viene operata in un anno successivo, in cui la percentuale di detrazione è scesa, ad esempio, al 60% ([C.M. 328/E/1997](#)).

Logica conseguenza della novità del termine massimo di esercizio della detrazione è stato

l'aggiornamento del **termine di annotazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali** previsto dall'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#): esse andranno annotate nel registro Iva degli acquisti “*anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno*”.

Evidenziamo peraltro che la [C.M. 328/E/1997](#) ha precisato che “*Per quanto riguarda la registrazione delle fatture e gli altri documenti ora menzionati, la legge non subordina l'esercizio del diritto di detrazione al rispetto di tale adempimento formale. L'obbligo della registrazione di detti documenti, al pari di tutti gli altri adempimenti contabili, continua, perciò, a sussistere per le esigenze che si ricollegano all'accertamento del tributo*”; di conseguenza, l'annotazione delle operazioni passive nel registro degli acquisti non è **condizione sostanziale** per l'esercizio della detrazione.

In sede di conversione del D.L. 50/2017 è stato, infine, aggiunto il **comma 2-bis all'articolo 2**, con il quale è stata risolta la problematica relativa al regolamento del periodo transitorio, prevedendo che **le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017**.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Interpello neo residenti: elementi “fattuali” rilevanti per l’accesso

di Enrico Ferra

Le agevolazioni tributarie per il rientro delle risorse umane in Italia hanno quale presupposto il **trasferimento della residenza in Italia** da parte dei soggetti beneficiari.

Al riguardo, la [circolare 17/E/2017](#) riepiloga brevemente le condizioni fondamentali che, valutate congiuntamente, portano a ritenere verificato il requisito del **collegamento sostanziale** con il territorio dello Stato delle persone fisiche che abbiano mantenuto all'estero la residenza fiscale per un periodo di tempo variabile in funzione dell'agevolazione richiesta. La circolare specifica, in particolare, come a tale fine rilevino le disposizioni valide ai fini reddituali, di cui all'[articolo 2 del Tuir](#), mutuate a loro volta dalla disciplina civilistica in materia di dimora abituale e sede principale di affari ed interessi.

La prova dell'effettiva residenza all'estero (e del conseguente trasferimento in Italia) diventa quindi centrale ai fini delle agevolazioni in esame; e tale **prova** deve essere fornita, a richiesta degli uffici dell'Agenzia, **in fase di controllo**, salvo quanto previsto per i contribuenti che optano per il regime di cui all'[articolo 24-bis del Tuir](#).

Il regime di cui all'[articolo 24-bis del Tuir](#) è, in particolare, il regime opzionale di imposizione sostitutiva per i **nuovi residenti** che, diversamente dagli altri regimi agevolati previsti per i **lavoratori impatriati**, per i **ricercatori e i docenti** e per i **lavoratori “controesodati”**, punta ad attrarre individui ad alto potenziale in ragione della disponibilità di relevanti capitali. Anche in questo caso, tra le condizioni richieste, vi è la verifica del requisito della residenza. In particolare:

- la **prima condizione** richiede il **trasferimento della residenza fiscale da un Paese estero in Italia** ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, del Tuir](#);
- la **seconda condizione** richiede che le persone fisiche non **siano state fiscalmente residenti nel territorio dello Stato**, secondo i criteri di cui al citato articolo 2, per **almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti** all'inizio di validità dell'opzione.

Il rispetto di tali condizioni consente, mediante l'esercizio di un'opzione, di tassare i redditi prodotti all'estero, in via **forfetaria** e a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, con un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta di validità dell'opzione.

In questo punto si assiste ad un mancato coordinamento tra quanto previsto dall'[articolo 24-bis del Tuir](#) e la [circolare 17/E/2017](#) in merito alla necessità di presentare un'istanza di

interpello probatorio prima di esercitare l'opzione. Più precisamente, il comma 3 del citato articolo prevede che l'opzione sia “*esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000 n. 212*”; la [circolare 17/E](#), invece, chiarisce che la **presentazione dell'istanza è una facoltà** e non un obbligo per il soggetto che intende accedere al regime; aspetto quest'ultimo peraltro già emerso dalla lettura del [provvedimento n. 47060 del 08/03/2017](#), ove si evince che, in deroga all'[articolo 24-bis](#), “*ai fini dell'accesso al regime il contribuente può presentare specifica istanza di interpello*”.

L'Agenzia giustifica la deroga in ragione della **peculiarità** di tale tipo di interpello, confermandone l'inutilizzabilità nei casi in cui sia necessario accertare la presenza dei requisiti per la qualificazione del soggetto come residente nel territorio dello Stato o la verifica della prova contraria in caso della presunzione di residenza prevista dall'[articolo 24-bis del Tuir](#). In tali casi, secondo l'Agenzia, **assumono rilievo elementi fattuali** di cui è essenziale verificare la veridicità e completezza, essendo questi elementi riscontrabili “**solo in sede di accertamento**”.

Già nella [circolare 9/E/2016](#) di commento al “decreto interpelli” l'Agenzia aveva chiarito (seppure nel paragrafo dedicato agli interpelli ordinari e qualificatori) che il presupposto per la presentazione delle istanze di interpello è l'esistenza di un'**obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie** e che, d'altro canto, non possono essere incluse tutte quelle fattispecie caratterizzate da “**una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali**”, per le quali rileva il mero appuramento del fatto più che l'aspetto qualificatorio. E l'esempio citato riguardava proprio la **residenza**, in relazione alla quale, si ribadisce, è necessario il mero accertamento di un fatto.

I chiarimenti forniti nella [circolare 9/E](#) erano stati resi, come detto, in tema di interpello ordinario/qualificatorio. Il ragionamento è però diverso nell'ambito della disciplina dell'**interpello probatorio**, il cui presupposto non è l'incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, ma l'esistenza di un **particolare regime fiscale** il cui accesso richiede la verifica delle condizioni e la valutazione della **idoneità degli elementi probatori** richiesti dalla legge.

Per le ragioni appena esposte, l'Agenzia ha quindi confermato anche nell'ultimo documento di prassi che, nel caso specifico dell'interpello probatorio, gli **elementi fattuali** determinanti la residenza fiscale, normalmente riscontrabili in sede di accertamento, “**assumono necessariamente rilievo ai fini dell'ammissibilità del neo residente al regime in commento tanto da caratterizzare la fase istruttoria con la previsione di particolari modalità non utilizzabili in sede di interpello**”.

Alla luce di ciò, ferma la **facoltatività** dell'interpello, la valutazione sull'opportunità di ottenere il parere preventivo dell'Amministrazione finanziaria può consentire, nell'ambito della disciplina in commento, di fugare fin da subito qualsiasi dubbio in relazione alla sussistenza di un **requisito fondamentale** di accesso al regime.

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Recesso da soggetti Irpef: il costo fiscale della quota

di Dottryna



Nel comparto delle società personali, relativamente al versante fiscale, l'articolo 20-bis del Tuir disciplina l'effetto del recesso di un socio da un soggetto trasparente ed è rubricato “Redditi dei soci delle società personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione”.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Imposte dirette*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza le modalità di calcolo del valore fiscalmente riconosciuto della quota del socio recedente.

L'[articolo 20-bis del Tuir](#) si caratterizza:

- per una **regola di qualificazione del reddito propria**;
- per un rinvio all'[articolo 47 del Tuir](#) per le **regole di quantificazione** della base imponibile.

In particolare, il reddito imponibile emergente in capo al socio che recede è dato dalla differenza tra i seguenti due valori:

- **valore delle somme o dei beni attribuiti**;
- **valore fiscale della partecipazione**.

In merito al primo parametro, va ricordato che il socio che recede ha **normalmente** diritto ad una liquidazione **in denaro**; pertanto, non si determinano problemi di conteggi.

Il **secondo parametro** da considerare è il costo fiscale riconosciuto della quota di partecipazione del socio che recede. Tale parametro è determinato secondo le indicazioni dell'[articolo 68, comma 6, del Tuir](#), il quale prevede che:

- rilevi il **costo o il valore di acquisto** assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con

esclusione degli interessi passivi (**nel caso di sottoscrizione ci si riferisce al valore nominale**);

- nel caso di **acquisto per successione**, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello **dichiarato agli effetti dell'imposta di successione** (che coincide con la frazione di patrimonio netto dell'ultimo bilancio regolarmente approvato);
- nel caso di **acquisto per donazione** si assume come costo **il costo del donante**;
- il costo, poi, va aumentato e diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputate al socio, e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.

Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente.

Si noti che il particolare meccanismo di determinazione del valore della partecipazione in società di persone richiede una sorta di **“censimento”** sin dall'**origine** della sottoscrizione, proprio per il fatto che l'onere della documentazione del costo grava sul contribuente stesso.

Si veda il seguente esempio di calcolo. Il Sig. Mario Rossi ha sottoscritto nel 2008 una quota di partecipazione in una Snc dalla quale intende ora recedere nel corso del 2017. Si deve determinare il costo fiscalmente riconosciuto di detta partecipazione.

Valore del capitale di pertinenza di Mario Rossi	3.000,00
Redditii imputati per trasparenza dal 2008 al 2016	160.000,00
Perdite imputate per trasparenza dal 2008 al 2016	-5.000,00
Prelevamenti per utili conseguiti	-128.000,00
Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione	30.000,00

Si badi che gli addendi **non** sono tra loro **omogenei**; infatti, ad una prima dimensione fiscale (utili e/o perdite) se ne contrappone un'altra di ambito civilistico (prelievi).

Appare chiaro che ove la **società fosse stata costituita 30 anni or sono**, risulterebbe **difficoltoso** riuscire a **ricostruire l'intera evoluzione** dei valori; tuttavia, **non si possono applicare limitazioni all'analisi**, salvo giungere alla “amara” conclusione che talvolta si è solo in grado di documentare il valore di sottoscrizione della quota.

Peraltro, il **calcolo** sopra descritto **si complica** enormemente se la società partecipata adotta il **regime di contabilità semplificata**.

In tal caso, infatti, **manca qualsiasi sorveglianza in merito alla “variabile” dei prelevamenti**; in forza dell'onere, gravante sul contribuente, di documentare il costo della partecipazione, non si può che giungere alla conclusione che **si applicherà la presunzione**, peraltro insita nel codice civile, in forza della quale **gli utili sono normalmente distribuiti**, salvo diversa decisione.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)